

Comune di Alessandria

Associazione

Opere di giustizia e carità - Onlus

Atto integrativo apportante modificazioni consensuali all'originario protocollo d'intesa avente ad oggetto il sostegno comunale al sistema integrato di aiuti socio-assistenziale a favore di soggetti bisognosi,

tra

l'Associazione "Opere di giustizia e carità – ONLUS", con sede in Alessandria (AL), via Vescovado n. 1, C. F. 96035480068, rappresentata da Marco Santi, nato ad Alessandria il 16 dicembre 1966, nella sua qualità di presidente pro-tempore (di seguito: *"l'Associazione"*)

e

il Comune di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza Della Libertà n. 1, C. F. 00429440068, rappresentato da Maria Rita Rossa, nata ad Alessandria il 19 aprile 1966, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante (di seguito: *"il Comune"*).

Premesso che

- le esigenze socio-economiche già all'attualità maturate in conseguenza dei cambiamenti strutturali in atto a livello globale risultano essere sostenibili con una maggiore efficacia ed efficienza allorché l'applicazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale da parte dei soggetti pubblici assuma sempre più consistenza nell'ambito dei possibili interventi operabili;
- la declinazione di ciò a livello locale è ragione di opportunità per il Comune di orientare il proprio intervento verso una promozione e un sostegno particolarmente mirati ad incentivare fattivamente l'azione continuativa sul proprio territorio di riferimento di quegli enti no-profit impegnati in attività socio-assistenziali e potenzialmente in grado di sostenere il ruolo di effettivi partner nel progressivo miglioramento dei servizi resi alla comunità;
- in tal senso è ascrivibile l'opera dell'Associazione nell'ambito delle attività della Caritas su conforme mandato della Diocesi di Alessandria, in quanto soggetto rientrante fra i destinatari degli interventi comunali di cui sopra in virtù della natura della sua azione istituzionale e dei risultati ad oggi ottenuti nonché essendo già favorevolmente orientata in merito all'espletamento di alcuni servizi a valenza socio-assistenziale giacché da essi è direttamente conseguente un accrescimento del generale servizio assistenziale fornibile in Alessandria;
- il sostegno comunale del caso è attuabile ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati tramite un intervento pluriennale contributivo diretto a favore dell'Associazione, cosicché incentivarla nello svolgimento continuativo sul territorio comunale di Alessandria delle attività sopra menzionate;
- per l'azione di sostegno comunale così delineata, affinché sia produttiva di un'effettiva realizzazione di una serie di servizi socio-assistenziali durevoli nel tempo e non invece relegati ad una mera contingenza temporale, risulta opportuna la scelta del calibrarla su di un periodo

temporale proiettato oltre la temporalità dell'annualità;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 02.11.2011 è stata approvata la bozza del protocollo d'intesa – poi stipulato in data 24.03.2012 tra il Comune e l'Associazione – a mezzo del quale sono state disciplinate le modalità con le quali il Comune può intervenire direttamente con proprie risorse a sostegno dell'Associazione a partire dal 01 gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014 al fine di promuoverne in maniera continuativa l'operatività sul territorio comunale di Alessandria tramite gli interventi specificatamente dedicati a soggetti economicamente e socialmente disagiati e di seguito meglio precisati:
 - a) servizio di mensa;
 - b) servizio ostello maschile per senza fissa dimora;
 - c) servizio emergenza freddo comprendente i pranzi di Natale e Santo Stefano;
- conseguentemente alla deliberazione n. 260 del 12.06.2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti – con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni finanziarie previste dall'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 è stato dichiarato il dissesto finanziario della Città di Alessandria;
- in successione a tale evento, diverse delle preesistenti previsioni di allocazione – nonché le entità stesse – delle risorse finanziarie impiegabili dall'Ente Comunale sono state necessariamente variate in funzione degli adempimenti istituzionali di risanamento da porsi in essere ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., determinanti nel caso dell'intervento contributivo in parola la necessità di apportare alcune modificazioni all'originario protocollo d'intesa stipulato tra il Comune e l'Associazione;

Quanto sopra premesso, il Comune e l'Associazione

convengono e si accordano

sul contenuto degli articoli che seguono e che sostituiscono in maniera integrale quello degli articoli aventi eguale numerazione nel protocollo d'intesa originario, precisando quindi che i commi validi a tutti gli effetti e facenti parte degli articoli in questione sono esclusivamente quelli di seguito indicati nell'attuale forma, numerazione e contenuto, nonché il fatto che continuano invece ad essere vevoli in maniera immutata in quanto a forma, numerazione e contenuto, gli articoli e i relativi commi presenti nell'originario protocollo d'intesa che non sono contemplati nel presente atto integrativo:

3 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI COMUNALI

- 3.1 Il Comune eroga a favore dell'Associazione un contributo annuo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila,00) a titolo di intervento diretto contributivo per ciascuno dei tre anni di validità dell'intesa.
- 3.2 L'intera entità finanziaria di ogni singolo contributo comunale annuale di cui al punto 3.1 è impegnata dal Comune a favore all'Associazione in un'unica tranche entro il termine del corrispondente esercizio finanziario.
- 3.3 I versamenti contributivi di cui al punto 3.1 sono compiuti mediante bonifico bancario presso il conto intestato a "*Opere di Giustizia e Carità Onlus*", codice IBAN IT22 N034 4010 4000 0000 0150 400, in essere presso il Banco di Desio e della Brianza, Agenzia di piazza Della Libertà - Alessandria. Nella distinta di versamento è da indicarsi la causale: "*Protocollo intesa Associazione Opere di Giustizia e Carità - Onlus*" – *Erogazione contributo – anno di riferimento n. X*", laddove la "X" è da sostituirsi con il numero dell'anno di riferimento (da 1 a 3).

7 RECESSO

- 7.1 Il Comune e l'Associazione hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa, con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. La dichiarazione di recesso, anticipata per posta elettronica ai punti di contatto dell'altro ente e riportati al punto 8.2, deve essere successivamente comunicata a mezzo raccomandata a. r. al rappresentante dell'altro ente e produce i propri effetti decorso il termine sopra indicato.
- 7.2 Entro 30 giorni dall'avvenuto recesso, per le stesse finalità indicate al punto 6.1 l'Associazione provvede a produrre una relazione complessiva sull'attività svolta in relazione alle azioni indicate al punto 1.2 dall'inizio della collaborazione instauratasi in virtù del presente protocollo d'intesa e sino al suo termine.
- 7.3 L'avvenuto recesso comporta automaticamente la rideterminazione dell'entità finanziaria del contributo comunale annuale relativamente all'anno di riferimento nel quale si produce l'effetto del recesso, commutandosi il valore del contributo comunale annuale previsto al punto 3.1 in una somma inferiore e risultante dalla moltiplicazione di un dodicesimo del medesimo per il numero di mesi intercorrenti tra l'inizio dell'anno e il mese (compreso) nel quale il recesso diviene efficace.
- 7.4 Qualora una delle parti receda dalle comuni intese indicate dal presente protocollo d'intesa secondo quanto previsto al punto 7.1 e abbia già avuto luogo il versamento da parte del Comune del contributo comunale annuale, l'Associazione restituirà al Comune la quota di contributo già percepito corrispondente a tanti dodicesimi del contributo annuale quanti sono i mesi intercorrenti dal mese immediatamente successivo a quello nel quale si produce l'effetto del recesso e il termine dell'anno.
- 7.5 La restituzione al Comune di cui al punto 7.4 avviene a mezzo di bonifico bancario presso la Banca di Legnano – sede di piazza Della Libertà, 15121 Alessandria – sul Conto n. 54245, codice IBAN IT 02 H 03204 10400 000000054245, intestato a “*Comune di Alessandria – Servizio tesoreria*”. Nella distinta di versamento è da indicarsi la causale: “*Protocollo intesa Associazione opere di giustizia e carità - Onlus*” – *Restituzione al Comune di Alessandria somma residua contributo – anno di riferimento n. X*”, laddove la “X” è da sostituirsi con il numero dell'anno di riferimento (da 1 a 3).

8 ELEZIONE DI DOMICILIO E PUNTI DI CONTATTO

- 8.1 Ai fini del presente protocollo d'intesa e della relativa attuazione i domicili delle parti sono individuati come nel preambolo.
- 8.2 Ai fini delle relazioni tecnico-finanziarie e tecnico-operative di cui ai punti 4.2, 6.1 e 7.2, oltreché per ogni altra eventuale comunicazione, sono istituiti i seguenti punti di contatto:

per *l'Associazione Opere di giustizia e carità - Onlus*:
Via Vescovado 1 – Alessandria [*sede legale*]
Via delle Orfanelle n. 25 – Alessandria [*sede operativa*]
15121 Alessandria (AL)
posta elettronica:
segreteria@caritasalessandria.it

per “*il Comune*”:
Direzione Segreteria Sindaco / Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale
Piazza della Libertà n. 1
15100 Alessandria
posta elettronica:
comunedialessandria@legalmail.it

ASSOCIAZIONE OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' ONLUS
Il Presidente
Prof. Dott. Marco Santi

COMUNE DI ALESSANDRIA
Il Sindaco
Prof.ssa Dott.ssa Maria Rita Rossa
